

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1979

che completa la decisione del 23 maggio 1977 che ammette al beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune l'apparecchio scientifico denominato « PAR Lock-in-amplifier, model 128A, with Tuned Amplifier Option, model 128A/98 »

(79/367/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 3195/75 della Commissione, del 2 dicembre 1975, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che con decisione del 23 maggio 1977 <sup>(3)</sup>, la Commissione ha ammesso al beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune gli apparecchi scientifici denominati « PAR Lock-in-amplifier, model 128A, with Tuned Amplifier Option, model 128A/98 » la cui data di ordinazione è anteriore al 1° agosto 1976 perché, dopo tale data, apparecchi di valore scientifico equivalente a detti apparecchi e suscettibili di essere utilizzati allo stesso scopo erano fabbricati nella Comunità;

considerando che, con lettera del 20 settembre 1978, il governo danese ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dai paragrafi da 3 a 7 dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3195/75 allo scopo di determinare se attualmente e secondo le informazioni che sono alla base della decisione del 23 maggio 1977 anzidetta, nella Comunità sono fabbricati apparecchi di valore scientifico equivalente a quello dell'apparecchio denominato « PAR Lock-in-amplifier, model 128A, with Tuned Amplifier Option, model 128A/98 » tenendo conto delle differenze fra l'apparecchio succitato e gli apparecchi fabbricati nella Comunità inerenti alla durata di messa a punto per misure da 5 a 10 Hz;

considerando che, in conformità delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3195/75, un gruppo d'esperti, composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 7 febbraio

1978 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare questo caso particolare;

considerando che da tale esame risulta che gli apparecchi fabbricati nella Comunità possono rendere servizi paragonabili a quelli attesi dall'apparecchio denominato « PAR Lock-in-amplifier, model 128A, with Tuned Amplifier Option, model 128A/98 », anche per quanto riguarda la durata di messa a punto; che tale è il caso, in particolare, dell'apparecchio « Precision Lock-in-amplifier, model 9503 » con « plug in active filter, model 5011 F » fabbricato dalla ditta Brookdeal Electronics Ltd, Doncaster House, Doncaster Road, Bracknell Berks RG 124 PG/United Kingdom e, dal giugno 1978, dell'apparecchio « TE 9602 » fabbricato dalla ditta Tekelec Airtronic, rue L. Pasteur, 6 — 92.100 Boulogne / France,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

Non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1798/75, per l'ammissione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune dell'apparecchio scientifico denominato « PAR Lock-in-amplifier, model 128A, with Tuned Amplifier Option, model 128A/98 », anche tenendo conto della durata della sua messa a punto.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1979.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 316 del 6. 12. 1975, pag. 17.<sup>(3)</sup> GU n. L 143 del 10. 6. 1977, pag. 22.